

Roma, lì 11 giugno 2002



**DIREZIONE CENTRALE  
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO  
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

**UFFICIO I  
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO**

Agli Enti iscritti  
(tramite gli Uffici provinciali INPDAP)

Alla Segreteria degli Organi Collegiali

Ai Dirigenti Generali

Ai Coordinatori delle Consulenze  
Professionali

All'Ufficio Autonomo  
Atti Ufficiali e Gestione Archivio Storico

Ai Dirigenti degli Uffici Centrali e Provinciali  
INPDAP

**LORO SEDI**

## **INFORMATIVA N. 12**

**OGGETTO:** Trattamento di fine servizio o di fine rapporto personale collocato in disponibilità.

L'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 30/03/01, n. 165, prevede espressamente che “gli oneri sociali” relativi alla retribuzione goduta dal lavoratore al momento del collocamento in disponibilità siano corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza all'Ente previdenziale di riferimento fino alla scadenza del periodo di disponibilità e che “il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto” solo a tale data.

Le Amministrazioni interessate dovranno pertanto procedere, fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero della ricollocazione presso altra Amministrazione, al versamento dei contributi anche ai fini del TFS o del TFR sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in disponibilità, fatti salvi eventuali benefici economici derivanti dal mero decorso dell'anzianità di servizio.

Tutto il periodo relativo al collocamento in disponibilità è quindi valutabile ai fini TFS o TFR.

In tal senso deve intendersi modificata la circolare n. 11/2001 di questo Ufficio.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Dott. Luigi Marchione)  
*f.to Dott. Luigi Marchione*

	<b>INDENNITA' PREMIO</b>	<b>INDENNITA' DI BUONUSCITA</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>
<b>Messa in disponibilità con indennità pari all'80 % della retribuzione</b>	valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero	valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero	valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero
<b>Servizio militare</b>	valutabile alle condizioni previste dalla L. 412/91 con onere a carico dello Stato	valutabile in costanza di servizio ovvero se prestato a cavallo del 30/1/87 o successivamente a tale data valutabile alle condizioni previste dalla L. 412/91 con onere a carico dello Stato	non valutabile
<b>Sciopero</b>	valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero	valutabile	non valutabile
<b>Sospensione cautelare dal servizio</b>	non valutabile	non valutabile per il personale civile; valutabile al 50 % per il personale militare	non valutabile
<b>Congedo retribuito per donatori di sangue L. 584/67</b>	valutabile	valutabile	valutabile

(\*) Sugli specifici punti, anche in considerazione che è in corso di emanazione un “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, si fa riserva di comunicare eventuali disposizioni difformi da quelle indicate nel presente prospetto che dovessero essere impartite dai Ministeri vigilanti ai quali viene formulato apposito quesito.